

DL 16 AGOSTO 2020 N.76 (DL SEMPLIFICAZIONI)

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120

Vademecum alla lettura
Le novità su edilizia, antimafia,
lotta all'abusivismo e antiriciclaggio



IL TESTO DEL DECRETO IL DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE E GLI ALTRI MATERIALI PARLAMENTARI

Leggi qui il testo del

[Decreto legge 16 luglio 2020, n.76](#)

Dal Parlamento

- [Dossier di documentazione](#)
- [Nota di lettura](#)
- [Nota breve](#)

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI

Il decreto Semplificazioni – DI 76 del 2020 – si innesta in un quadro complesso di difficile congiuntura economica e sociale e introduce diverse novità.

La parte più rilevante di queste è di notevole impatto sull'economia e sulle attività degli enti locali. In particolare, vengono introdotte novità importanti in materia di **appalti pubblici**, che vanno a incidere direttamente con trasformazioni importanti sul Codice degli appalti. Modifiche degne di attenzione si rilevano anche nella **normativa antimafia**, in quella dell'**antiriciclaggio** e nel cambio di strategia sulla **responsabilità dei dirigenti e funzionari pubblici** quando devono firmare gli atti. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

APPALTI

Il provvedimento introduce modifiche di tipo temporaneo, proroghe e riforme strutturali del Codice degli appalti.

MAXI-DEROGA PER APPALTI LEGATI ALL'EMERGENZA

Il decreto introduce la cosiddetta «maxi deroga»; due sono le aree di intervento:

- *facoltà di ricorrere alle procedure negoziate senza bando, con pubblicazione di avviso preventivo di indizione della gara, rispettando il principio di rotazione;*
- *possibilità di procedere in deroga a ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia, i vincoli inderogabili dell'ordinamento europeo e dei principi indicati dagli articoli 30, 34 e 42 del Dlgs n. 50/2016.*

In ogni caso le deroghe si applicano nell'impossibilità di rispettare i termini delle procedure ordinarie o abbreviate (*comma 3*) per ragioni di estrema urgenza, derivanti dagli effetti dell'emergenza Covid o dalla sospensione delle attività determinata da essa.

QUANDO SI APPLICA

La normativa indica i settori relativi ai contratti per l'applicazione delle deroghe:

- i settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche;
 - gli interventi inseriti nei contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 e Rfi-Mit 2017-2021;
 - gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), e per i contratti collegati;
 - gli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
-

APPALTI SOTTO SOGLIA

È possibile procedere con l'**affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro**. La norma, regolata dal comma 2 dell'articolo 1 del DL 76/2020 ha carattere transitorio fino al 31 dicembre 2021 e prevede deroghe al Codice dei contratti pubblici.

- Attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione: tutte di importo inferiore alle soglie comunitarie:
 - affidamento diretto dei lavori sotto i 150 mila euro
 - affidamento diretto di servizi e forniture sotto i 75 mila euro (*es. servizi ingegneria e architettura*);
-

- Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice appalti, previa consultazione:
 - invito di almeno 5 operatori con criterio di rotazione e dislocazione territoriale, previa indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici → per servizi e forniture entro i 75 mila euro;
→ per lavori entro tra i 35 mila e i 150 mila euro;
 - invito di almeno 10 operatori per lavori tra i 350 mila e 1 milione di euro;
 - invito di almeno 15 operatori per lavori tra 1 milione di euro, fino alle soglie europee;
→ la norma prevede che le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio dei lavori tramite pubblicazione di avviso sui propri siti web istituzionali.

 - Pubblicazione dell'avviso:
 - non è obbligatoria per affidamento lavori sotto i 40 mila euro: modifica definitivamente l'articolo 36, comma 2 lettera a) del Codice appalti
-

- Determina unica: gli affidamenti diretti sono possibili tramite un'unica determina a contrarre o atto equivalente. La stazione appaltante può agire attraverso questi due criteri a propria discrezionalità:
- individuando gli elementi essenziali del contratto, anche in modo semplificato: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
 - Procedendo all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
-

APPALTI SOPRA SOGLIA

Motivata dall'esigenza di far fronte alla crisi dovuta alla pandemia, vengono ridotti tutti i termini di aggiudicazione dei lavori, secondo gli articoli *60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3* del Codice appalti.

I contratti sopra la soglia comunitaria (compresi i servizi di ingegneria e architettura) saranno affidati mediante procedura aperta o ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione e dialogo competitivo.

Altra novità di rilievo è la reintroduzione obbligatoria fino al 31 dicembre 2021, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico, prima della data di avvio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data.

CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

Durc di congruità: introdotto obbligatoriamente ai servizi di qualsiasi importo. Bisogna dimostrare la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa. Nell'intento del legislatore, il lavoro va tutelato, così come l'alto valore tecnologico dei progetti.

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

La valutazione d'impatto ambientale subisce una contrazione. Secondo la nuova norma, infatti, **per ottenere la Via (Valutazione impatto ambientale) il proponente può presentare il progetto di fattibilità o il definitivo**, anziché gli “elaborati progettuali” (*articolo 50*);

Il provvedimento si è focalizzato soprattutto sulla riduzione dei termini previsti dal Dlgs 152/06 (Codice dell'ambiente).

È previsto inoltre che il proponente possa richiedere, prima di presentare il progetto, una fase di **confronto con l'autorità competente per definire il livello di dettaglio per la redazione dello studio ambientale** (modifica articolo 20 del Codice dell'ambiente).



La nuova procedura prevede la trasmissione dello studio preliminare ambientale all'Autorità competente, oltre alla copia del pagamento del contributo.

ESCLUSIONE DAI LAVORI

La nuova norma introdotta dal provvedimento, prevede l'**esclusione di un'impresa** dalla partecipazione alla procedura, se questa **non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, anche in presenza di accertamenti fiscali non definitivi (articolo 80 Codice degli appalti).

Ma è previsto un “salvacondotto”



Se l'impresa paga o si impegna a versare in modo vincolante contributi o imposte dovute prima della scadenza del termine della presentazione della domanda, allora può partecipare alla procedura.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Nell'ottica della rigenerazione del tessuto urbano, il provvedimento adotta semplificazioni importanti, in ambito di edilizia sostitutiva: demolizioni e ricostruzioni (*articolo 10*).

DEMOLIZIONI

Più disposizioni permettono maggiore elasticità nella possibilità di demolire più edifici (secondo i piani urbanistici) o un singolo edificio, ricostruendolo ex novo. La misura rende appetibili i bonus connessi alle norme fiscali, disciplinando anche i rapporti tra privati.

RICOSTRUZIONI

Vengono contestualmente agevolate le successive ricostruzioni, intervenendo su area di sedime, sagoma, altezza, distanza, volume, destinazione. La novità più rilevante riguarda l'eliminazione del limite di 10 metri rispetto alle pareti finestrate del vicino.

ALTRI INTERVENTI

La nuova norma consente inoltre altri interventi:

- mutamento di destinazione legato alla demolizione e ricostruzione di un immobile, se non genera un incremento urbanistico (*articolo 2-bis Dpr 380/2001 introdotto dal DL 76/2020*);
 - frazionare o accorpare unità immobiliari, anche con variazioni delle superfici delle singole unità (*articolo 3, lettera b del Dpr*);
 - diversità di sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, adeguamenti antisismici, migliorie all'accessibilità e all'efficientamento energetico (*articolo 3, lettera b del Dpr*);
 - ricostruzione di edifici o parti di essi demoliti o crollati, se consentito dal piano urbanistico comunale (*articolo 3, lettera b del Dpr*).
-

LOTTA ALL'ABUSIVISMO

Una svolta nella lotta all'abusivismo è stata introdotta dall'articolo 10-bis che prevede il supporto delle prefetture e del genio militare per abbattere edifici costruiti illegalmente e oggetto di ordinanze di demolizione. Entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso il Comune deve trasferire alla Prefettura tutte le informazioni relative per provvedere alla demolizione.

NORMATIVE ANTIMAFIA

È sul fronte antimafia che il cosiddetto DI Semplificazioni è fonte di non poche preoccupazioni, a causa dell'allargamento delle maglie nei controlli. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto dell'articolo 3 del DI 76/2020.

- Fino al 31 dicembre 2021 procedure semplificate per i controlli antimafia: secondo un'estensione del concetto dell'urgenza, la documentazione viene acquisita rapidamente per l'ottenimento di un'informativa provvisoria, anche per chi non è censito nelle banche dati;
 - inizio lavori, erogazioni di contributi, benefici economici, finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, pagamenti da parte delle PA, ecc., procedono anche senza informazione antimafia. Solo in caso di accertamento a posteriori, è prevista la revoca di autorizzazioni e la rescissione dai contratti. Tuttavia, è previsto il pagamento del valore delle opere già eseguite.
-

- Fino al 31 dicembre 2021 interviene la «liberatoria provvisoria», senza attendere l'acquisizione della documentazione antimafia. Le verifiche potranno essere successive e completarsi entro 60 giorni, invece dei 30 previsto in precedenza.
 - Continuità vs recesso: quando l'impresa è incompatibile per antimafia, è prevista la temporanea e straordinaria gestione delle imprese e la prosecuzione del contratto, se le opere sono in fase di ultimazione o in presenza di forniture ritenute essenziali per l'interesse pubblico.
 - Chi incorre nell'antimafia deve uscire dal rapporto contrattuale «salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite».
-

ANTIMAFIA TRA PRIVATI

Novità positiva e di grande rilevanza è la possibilità di utilizzare i **filtri antimafia anche tra privati**. Con la nuova norma un'impresa può ora avvalersi dell'ausilio delle Prefetture e dell'archivio del casellario gestito da Anac, oltre a verificare le qualità del potenziale appaltatore (*articolo 3*).

La norma prevede, inoltre, che il Ministero dell'Interno possa sottoscrivere *protocolli di legalità* con **imprese di rilevanza strategica, con categorie produttive, organizzazioni sindacali e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia** anche su richiesta da parte di soggetti privati. Questo può rappresentare uno strumento utile per il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata.

RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO

Anni la questione della responsabilità amministrativa dei funzionari ha funzionato come una fisarmonica: ampia o stretta a seconda degli attori in campo. Il DI 76/2020 prova a fissare dei parametri in modo definitivo sulla cosiddetta “paura della firma” sugli atti amministrativi.

IL DOLO

La norma prevede che sia dimostrata «la volontà dell’evento dannoso», ovvero non basta che il dirigente/funzionario sia consapevole della violazione degli obblighi di servizio (dolo civilistico), ma deve anche volere gli effetti dannosi come conseguenza del proprio comportamento (dolo penalistico).

REGIME TRANSITORIO

Fino al 31 dicembre 2021 la legge protegge «chi fa e non chi sta a guardare»: la responsabilità amministrativa è limitata alle condotte dolose, ovvero a quelle attive. Mentre per le omissioni e le inerzie resta la responsabilità di colpa grave.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La verifica a distanza per l'accesso ai servizi bancari può avvenire identificando il cliente sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente. Tuttavia la norma non chiarisce quali siano nel dettaglio queste fonti (*articolo 27*).

Nessuna novità, invece, in tema di identificazione del cliente alla presenza dello stesso: necessaria l'esibizione di un documento di identificazione, che dovrà essere visionato e fotocopiato (*articolo 19*).

Per maggiori informazioni visita il sito
www.avvisopubblico.it

Seguici su:



You Tube

